

**Comunicazione n. DIN/11010304 del 14-2-2011**

inviata alla banca ...

**Oggetto: Quesito in materia di piano di incentivazione per dipendenti**

Si fa riferimento alle note del ..., con le quali codesta Società ha richiesto un parere in merito a un piano di incentivazione destinato "*ai dipendenti delle proprie controllate estere*" e, per quanto concerne l'Italia, ai circa 20 dipendenti della succursale italiana di ....

In particolare, è stato chiesto se il piano:

A. "*integra lo svolgimento da parte della Banca di alcun servizio o attività di investimento ai sensi dell'art. 18 del Testo Unico della Finanza*";

B. "*si configura come offerta di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico della Finanza*".

Più nel dettaglio il piano, secondo quanto rappresentato da codesta Società, prevede:

- l'attribuzione, da parte di una banca extracomunitaria autorizzata nel proprio paese d'origine (e non in Italia) alla prestazione di servizi di investimento, "*al raggiungimento di certi obiettivi*" di un *bonus* ai dipendenti delle proprie controllate;
- l'utilizzo esclusivo del *bonus* da parte dei beneficiari (ivi inclusi i 20 dipendenti della succursale italiana di una società controllata ...) nella "*costituzione di un portafoglio virtuale rappresentativo di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio da scegliersi tra una lista*" predefinita;
- la previsione di una "lista" composta da fondi, che "*non possono essere offerti in Italia in quanto non è stata adempiuta la procedura di notifica ovvero di autorizzazione prevista dall'art. 42 del testo Unico della Finanza*";
- l'attribuzione, successivamente alla costituzione del "portafoglio virtuale", della possibilità di modificarne la composizione procedendo a *switch* "virtuali", senza il pagamento di spese o commissioni, attingendo a un elenco di fondi selezionati da codesta Banca;
- a partire dall'ottavo anniversario del giorno di adesione al piano, il diritto di richiedere la liquidazione del "portafoglio virtuale", "*ricevendo una somma di denaro pari al valore dei fondi*" in cui il dipendente risulterà "*virtualmente [aver] investito al momento della relativa richiesta di liquidazione*".

Secondo la rappresentazione fornita nell'ambito del quesito, l'attività di offerta risulterebbe svolta da una banca extracomunitaria non autorizzata in Italia alla prestazione del servizio di investimento e sarebbe destinata ai dipendenti della succursale italiana di una ... controllata, ....

Il piano programmato si caratterizzerebbe, in particolare, per la sua gratuità, posto che, come evidenziato da codesta Società, "*la partecipazione ... non richiede l'effettuazione di alcun pagamento da parte del dipendente né di trattenute in busta paga*". Inoltre, "*se il dipendente dovesse decidere di non partecipare al Piano, non avrebbe la possibilità di selezionare*

*nessun'altra forma di incentivo". Il dipendente, tramite l'adesione al piano, non acquisirebbe peraltro la titolarità delle quote selezionate e "non invest[irebbe] il proprio patrimonio, ma si limit[erebbe] a collegare il Valore di Liquidazione del Portafoglio Virtuale alla propria abilità nel gestire il Portafoglio Virtuale stesso".*

Tenuto presente quanto sopra, si osserva che le caratteristiche dell'operazione in esame, come specificamente descritta da codesta Società, consentono di escludere la ricorrenza dei tratti caratteristici che sono alla base della disciplina dell'offerta fuori sede e, in generale, dei servizi di investimento. In particolare, secondo quanto già evidenziato dalla Commissione (cfr. Comunicazione n. DEM/DIN/5013216 del 2 marzo 2005) appare rilevante il carattere gratuito e "virtuale" che connota il piano di incentivazione: l'adesione all'offerta della controllante, che avviene senza spese per il ricorrente, conferisce il diritto alla liquidazione di una somma il cui ammontare è correlato al valore delle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio selezionate dal dipendente ma di cui quest'ultimo non acquista in ogni caso e in alcun momento la titolarità.

Avendo riguardo alla seconda tematica sollevata nel quesito che si riscontra, si ritiene possa escludersi la riconducibilità della fattispecie prospettata nel perimetro applicativo dell'art. 42 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non risultando sussistere, nel caso di specie, un'attività promozionale tesa alla ricerca di potenziali sottoscrittori di quote di fondi esteri.

Depongono in tal senso le concrete modalità di strutturazione del piano di incentivazione per come delineate nella richiesta di parere, volte a configurare un'allocazione patrimoniale confinata entro una dimensione puramente virtuale. In tale contesto, la predisposizione, da parte di codesta Banca, di un elenco di fondi esteri selezionabili dal destinatario del piano appare finalizzata unicamente all'individuazione del parametro cui ancorare il valore di liquidazione del piano stesso, essendo in ogni caso preclusa la possibilità di sottoscrivere le quote dei predetti fondi.

CONSOB  
*F. Macaluso G. D'Agostino*